

Dal momento della presentazione del progetto di rigassificatore nella baia di Muggia da parte di Gas Natural, le associazioni ambientaliste iniziarono ad analizzare in modo approfondito il progetto, i documenti e gli studi presentati, notando una quantità rimarchevole di incongruenze, imprecisioni o errori e soprattutto l'evidente sottovalutazione degli effetti nocivi di questo progetto sull'ambiente marino e – potenzialmente – su tutta la popolazione delle aree coinvolte. Contestualmente, le associazioni individuano e propongono una serie di correttivi e di alternative tecnologiche che sono state semplicemente ignorate dalla ditta proponente. Dopo aver segnalato all'opinione pubblica, ai media e anche alla Commissione VIA tutte queste problematiche, e dopo che la Commissione VIA non ha ritenuto di dover approfondire le nostre critiche e osservazioni, le associazioni WWF Italia e Legambiente hanno ritenuto necessario presentare – nel novembre 2009 – un ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del decreto n. 808 del 27 luglio 2009, emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - recante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla Società Gas Natural International SDG SA, relativo al progetto di realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL nel porto industriale di Trieste – località Zaule, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2009, e di tutti i decreti e pareri connessi con il suddetto decreto di compatibilità ambientale.

I successivi sviluppi a livello locale e nazionale facevano credere che il progetto sarebbe stato bocciato dal Governo (vedi il decreto di sospensione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emesso di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del 18.04.2013), ma da ultimo il parere della Commissione Tecnica VIA-VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 febbraio 2015 ha confermato la pronuncia di VIA, ed è stata dunque riavviata la procedura di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del contestato progetto di impianto di rigassificazione di GNL nel Porto Industriale di Trieste. Il rischio è che tutte le motivazioni critiche finora presentate – sia di carattere ambientale che di carattere economico e trasportistico – siano considerate completamente superate dai pareri e dai decreti emessi finora dagli organi governativi. Per questo motivo il 25 marzo scorso le associazioni firmatarie hanno deciso di chiedere al TAR del Lazio la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso (la cosiddetta "istanza di prelievo").

Regione, Ministero, Commissione VIA hanno sempre ignorato le nostre critiche e osservazioni al progetto, limitandosi a fare da passacarte con la Gas Natural, a cui chiedevano di replicare alle nostre osservazioni, quindi non hanno mai risposto e non sono mai entrati nel merito delle nostre critiche. Per questo vogliamo che il TAR si pronunci nel merito.

L'attuale compatto schieramento politico trasversale contro il rigassificatore potrebbe portare all'abbandono del progetto, però riconoscendo alla Gas Natural un indennizzo per i costi sostenuti per la progettazione, in quanto il progetto ha avuto le autorizzazioni necessarie (salvo il gasdotto, la cui procedura non è conclusa). Se invece avrà successo il nostro ricorso, l'autorizzazione iniziale verrà annullata (a causa degli errori del progetto e di chi lo ha approvato), per cui nessun risarcimento potrà essere richiesto dalla Gas Natural.

Chiediamo ora alle istituzioni e ai loro rappresentanti, che nel corso di questi anni hanno manifestato la loro contrarietà alla realizzazione di questo impianto, di adoperarsi in sede politica, amministrativa e giudiziaria per scongiurare l'approvazione finale del Governo e sostenere l'azione giudiziaria promossa dalle associazioni ricorrenti.

Legambiente WWF Italia

Un fondo a sostegno dell'azione legale è stato costituito sul conto corrente postale n. 12559340, IBAN IT64 1076 0102 2000 0001 2559 340 intestato al Circolo Verdeazzurro Legambiente Trieste, con la causale "pro spese azioni legali contro rigassificatore Trieste Zaule".

ELEMENTI DEL RICORSO DI WWF ITALIA E LEGAMBIENTE

Il parere della Commissione tecnica per la V.I.A. n. 251/09, d'altra parte, si limita a ribadire la trascurabilità del fenomeno per le ragioni di temporaneità enunciate dagli esperti sloveni, senza che però, sulla questione, alcun organo della procedura si sia formato un autonomo convincimento in quanto non è mai stato sollecitato un chiarimento dal proponente, seppur ne fosse stata ravvisata la necessità. Nel contempo, la Commissione "ammette la rilevanza, da un punto di vista ambientale, del mercurio" e, per tale motivo, propone la predisposizione di monitoraggi in fase di cantiere, poi prescritti nell'ambito del decreto di V.I.A..

La mancanza di dati puntuali in punto escavazioni nella baia di Muggia e la conseguente impossibilità per l'ISPRA di emettere un parere esauriente in merito all'effetto consistente nella smobilitazione di sostanze tossiche sui fondali della baia di Muggia, avrebbero dovuto indurre il Ministero a richiedere, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, un'integrazione dello S.I.A. e a disporre un supplemento dell'istruttoria.

Ancora, l'ISPRA ha rilevato, similmente a quanto dedotto dal WWF Italia, consistenti carenze dello studio sotto il profilo dell'impatto sulle biocenosi in conseguenza del riversamento di masse d'acqua fredda e dell'utilizzo del cloro. L'organo tecnico ha censurato sia l'apoditticità delle controdeduzioni del proponente in punto asserita insussistenza di un effetto di generale raffreddamento delle acque della baia di Muggia, sia l'inadeguatezza dei modelli di calcolo della diffusione delle anomalie termiche e/o chimiche, sia, ancora, l'assenza di una valutazione, in termini quantitativi, dell'eliminazione di organismi zooplanctonici in conseguenza dell'uso del cloro. Anche in tal caso, alle critiche dell'ISPRA non è seguita né una richiesta di integrazioni, né un approfondimento istruttorio da parte della Commissione o del Ministero, che hanno ritenuto di risolvere la problematica, con tecnica già oggetto di censure, mediante l'imposizione di prescrizioni assolutamente generiche e inidonee a porre rimedio a eventuali effetti negativi dell'opera proposta sull'ambiente.

Si rinvia, infatti, ogni reale forma di analisi e verifica ad un piano di monitoraggio delle acque, sotto i profili attinenti al cloro e alla temperatura, da predisporre a cura del proponente con ARPA e ISPRA. Il decreto di compatibilità ambientale è stato, quindi, emesso sulla scorta di uno studio che denotava palesi carenze, chiaramente evidenziate dall'ISPRA, ma superate nella più totale mancanza di giustificazioni a suffragio. Il medesimo ordine di censure già sollevato in precedenza vale altresì per la rilevata mancanza di uno studio in merito all'impatto del progetto sulla salute umana.

L'ISPRA concludeva, in proposito, consigliando sia l'esecuzione di una campagna di monitoraggio specifica sui sedimenti del fondale marino, sia l'effettuazione di una stima appropriata delle quantità di mercurio rimesse in sospensione a seguito della movimentazione del fondale marino, con ciò dando atto dell'inidoneità dello studio a fornire un'esauriente analisi sul punto.

La tecnica, frequentemente utilizzata nel caso di specie dal Ministero, di rinviare alla fase operativa analisi fisico-chimiche e valutazioni tecniche effettuabili, a detta degli stessi organi tecnici del Ministero, ex ante, con la conseguente possibilità di dover prevedere misure di mitigazione a impianto realizzato (si veda, ad esempio, la prescrizione A10, alla luce di quanto emerso nel rapporto dell'ISPRA), contrasta patentemente con il principio, di fonte comunitaria, che sancisce il carattere necessariamente preventivo della valutazione d'impatto ambientale.